

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE

L'ASSESSORE

REG. TIPO ANNO NUMERO
PG / 2009 / 203274
DEL 15 / SETT. / 2009

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie

Al Direttore Generale
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli

LORO SEDI

Oggetto: Legge 15.07.2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica – D.Lgvo 25.07.1998 n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Accesso alle strutture del Servizio Sanitario Regionale.

Come noto, la nuova Legge n. 94 del 15 luglio 2009, entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, ha introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia, senza peraltro, abrogare o modificare quanto già disciplinato dall'art. 35, comma 5, del D.Lgvo n. 286/1998 che così recita: "L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano".

Con la medesima Legge si è provveduto, al contempo, a modificare l'art. 6, comma 2, del D.Lgs 286/1998, prevedendo espressamente che per l'accesso alle prestazioni sanitarie non sussiste l'obbligo della esibizione agli uffici della pubblica amministrazione dei documenti inerenti la regolarità del soggiorno.

Pertanto, appare evidente che tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non soggiace all'obbligo di segnalazione di cui agli artt. 361 e 362 del c.p.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051 527 7150-7151
fax 051 527 7050

sanita@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

13
C.C.



Si precisa, inoltre, che in materia sanitaria non sono state introdotte ulteriori modifiche a quanto disposto dal D.Lgs n. 286/1998 e pertanto rimangono invariate, nei confronti dei cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le procedure di rilascio del tesserino STP, nonché le modalità e l'accesso a tutte le prestazioni sanitarie che le norme in vigore garantiscono loro.

In considerazione di quanto sopra, nel confermare le misure organizzative già evidenziate nella nota del 26 febbraio u.s. prot. n. 49127, si invitano codeste Aziende a voler assicurare un'ampia diffusione della presente informativa, anche al fine di non ostacolare il ricorso degli immigrati non regolari alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, garantendo così la tutela della salute, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.

Confidando nella massima collaborazione, si inviano cordiali saluti.



Giovanni Bissoni